

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del sistema di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro presso l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche in attuazione del D.lgs. 81/08 ss.mm.ii. In esso vengono definite le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

2. Gli obiettivi perseguiti si identificano nei seguenti:

- favorire il rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- si adatta alle specifiche caratteristiche dell'Azienda;
- migliorare le capacità di adattamento all'evoluzione di leggi, regolamenti e norme di buona tecnica;
- coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nel sistema di gestione.
- garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'azienda si è data in un'efficace prospettiva costi / benefici e si propone di:
 - contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
 - aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'Azienda;
 - valutare i costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.) con il fine di ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul posto di lavoro;
- migliorare l'immagine interna ed esterna dell'organizzazione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii ed ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **LAVORATORE:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18

della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

- **DATORE DI LAVORO:** il Direttore Generale dell'ASUR Marche;
- **AZIENDA:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- **DIRIGENTE:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **PREPOSTO:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81/08, facente parte del servizio di servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **MEDICO COMPETENTE:** Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.lgs. 81/08, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- **MEDICO AUTORIZZATO:** medico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 88 del D.Lgs. 230/95;

- **ESPERTO QUALIFICATO:** persona che possiede le competenze previste dall'art. 78 del D.Lgs. 230/95 (successivamente modificato e integrato dai D.Lgs. 241/2000 e D.Lgs. 257/2001 ed altri);
- **ESPERTO RESPONSABILE:** persona che possiede le competenze previste dal D.M. del 02 agosto 1991;
- **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **SORVEGLIANZA SANITARIA:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **PREVENZIONE:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **SALUTE:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- **SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **PERICOLO:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- **RISCHIO:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

- **UNITÀ PRODUTTIVA:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziarie e tecnico funzionale;
- **NORMA TECNICA:** specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- **BUONE PRASSI:** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- **LINEE GUIDA:** atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- **FORMAZIONE:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **INFORMAZIONE:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **ADDESTRAMENTO:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE:** L'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 definisce il modello organizzativo e gestionale come il modello per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. I riferimenti normativi per il modello descritto sono:
 - Linee Guida UNI-INAIL del 28/09/2001 per un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL)

- British Standard OHSAS 18001:2007 - Occupational Health And Safety Assessment Series possibili indicazioni provenienti dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento trova applicazione a tutela dei lavoratori, in tutte le attività lavorative svolte direttamente o indirettamente dall'ASUR sia presso le proprie sedi che presso le sedi di terzi di cui abbia la disponibilità per effetto di locazione, affitto, concessione, comodato.

2. Ai fini del presente Regolamento, il computo dei lavoratori viene effettuato in base all'art. 4 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

CAPO II – IL SISTEMA AZIENDALE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E LA DELEGA DI FUNZIONI EX ART. 16 DEL D.LGS 81/08 SS.MM.II.

1. L'Azienda assume come valori essenziali della sua azione:

- la sicurezza sul lavoro: l'Azienda si impegna ad assicurare il miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro attraverso la definizione di specifiche procedure ed il controllo della loro corretta implementazione;
- la salute: l'Azienda si impegna a tutelare la salute di tutto il personale in ogni luogo e condizione di lavoro;
- il rispetto dell'ambiente: l'Azienda si impegna ad operare nel rispetto delle normative vigenti, in modo da promuovere e programmare uno sviluppo delle proprie attività volto a valorizzare le risorse naturali per preservare e tutelare l'ambiente.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., ed ai fini degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, il Direttore Generale è "datore di lavoro".

ART. 5 - ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

1. Il Direttore Generale quale Datore di Lavoro provvede agli adempimenti non delegabili previsti dall'articolo 17 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., e precisamente:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento aziendale di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 28 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii;
- b) la designazione del Responsabile/Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.

Quanto all'adempimento di cui alla lettera a), il documento di valutazione dei rischi deve essere elaborato secondo i criteri di cui all'art. 28 comma 1 e deve avere data certa e

contenere tutti gli elementi di cui alle lettere a), b) c) d) e) f), del comma 2 del medesimo art. 28.

Il Direttore Generale ai fini dell'adozione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) si avvale dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle varie Unità Produttive e del Medico Competente (quest'ultimo qualora previsto nei casi di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). Copia del documento deve essere custodita presso ogni Unità Produttiva.

Quanto all'adempimento di cui alla lettera b), il Direttore Generale nomina, ai sensi dell'art 17 del D.Lgs. 81/08 un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di norma per ogni Unità Produttiva, individuandoli tra personale interno e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

2. Le funzioni di cui al comma 1, che precede, unitamente ad altre riservate in via esclusiva al Direttore Generale sono meglio in dettaglio descritte nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ART. 6 – DELEGA DI FUNZIONI.

1. Tutte le misure di tutela e gli obblighi previsti dagli artt. 15 e 18 dal Decreto Legislativo 81/2008 ss.mm.ii, nonché ogni altro obbligo gravante in capo al Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. richiamato, delle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ivi compresi gli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., non riservati in via esclusiva al Direttore Generale a norma dell'articolo 5, che precede, sono delegati ai Direttori di Area Vasta mediante adozione di apposita formale determinazione del Direttore Generale, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e comma 2, del ripetuto D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.

2. Della delega è data tempestiva pubblicità mediante comunicazione a tutte le strutture dell'Azienda e affissione del relativo atto all'albo pretorio informatico aziendale ed ai sezionali di Area Vasta dell'albo nonché sul sito internet dell'ASUR.

3. Il Direttore di Area Vasta delegato può a sua volta, previa intesa con il Direttore Generale, sub - delegare ai Dirigenti, ai sensi del comma 3 – bis, art. 16, Dlgs 81/08 ss.mm.ii., specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che non intenda riservarsi.

ART. 7 – MODALITA' E CRITERI DI ESECUZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DI AREA VASTA DELLA DELEGA DI FUNZIONI

1. Ai fini dell'esercizio da parte del Direttore di Area Vasta della delega di cui all'art. 6 del presente Regolamento si applicano i criteri di seguito riportati:

a) quanto alle misure generali di tutela ed agli obblighi di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii, nonché di ogni altro obbligo gravante in capo al Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs richiamato, delle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di

sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ivi compresi gli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., escluse le fattispecie di cui alle lettere b) e c) in appreso disciplinate, gli stessi debbono essere assicurati ed adempiuti dal Direttore di Area Vasta indipendentemente dal conferimento di specifico budget, trattandosi di misure necessarie al normale dispiegarsi dell'attività istituzionale cui lo stesso sovrintende;

b) quanto agli interventi relativi alla parte strutturale, impiantistica, alla dotazione di attrezzature nonché alle manutenzioni straordinarie (esclusi gli interventi di cui alla lettera c) seguente), la cui esecuzione richieda la disponibilità di risorse finanziarie specifiche da parte del delegato, l'individuazione delle misure da adottare, delle risorse necessarie e dei tempi di attuazione, deve essere contenuta all'interno del Programma della Prevenzione di cui al successivo art. 8;

c) quanto agli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di emergenza o quelle non previste nel Programma della Prevenzione e pertanto non rientranti nelle fattispecie di cui al punto b) che precede, gli stessi sono gestiti direttamente dal Direttore di Area Vasta con delega di funzioni.

2. In ordine agli interventi di cui alla lettera c), l'autonomia del Direttore di Area Vasta deve essere connotata dalle seguenti circostanze:

- l'emergenza relativa alla parte strutturale, impiantistica, alla dotazione di attrezzature nonché alla manutenzione straordinaria, deve essere riferita esclusivamente al rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
- l'intervento deve avere carattere urgente e indifferibile;
- deve risultare l'espletamento di apposita verifica da parte dell'RSPP circa l'esistenza di possibili soluzioni alternative per far fronte all'emergenza nonché la dettagliata formale motivazione degli esiti della valutazione e delle ragioni del ricorso all'intervento prescelto.

Allorché ricorrano le su indicate circostanze il Direttore di Area Vasta, potrà procedere ad effettuare tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'utilizzo delle risorse del budget annuale dei costi di esercizio assegnato secondo le norme tempo per tempo vigenti, adottando nel rispetto delle procedure di rendicontazione della spesa nonché di riparto della competenza per valore, stabilite nelle disposizioni aziendali all'epoca in vigore, apposita Determinazione del Direttore di Area Vasta che dovrà essere contestualmente notificata al Direttore Generale con Raccomandata A.R., affinché possa essere assolta la funzione di controllo ex art. 16, comma 3 del D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.

Resta fermo l'obbligo del Direttore di Area Vasta di provvedere ponendo in essere immediatamente tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro anche qualora ciò travalichi i limiti della competenza per valore come sopra determinati. Anche in detta circostanza il Direttore di Area Vasta comunica al Direttore Generale l'intervenuta adozione della Determina e ne trasmette contestualmente una copia,



mediante Raccomandata A.R., ai fini della necessaria ratifica dell'atto e dell'adeguamento, ove necessario, della programmazione degli investimenti.

Nella Determina adottata dal Direttore di Area Vasta, in entrambi i casi, dovrà risultare la sussistenza delle circostanze di cui alla lettera c) del presente articolo. Il Direttore Generale laddove accerti che non ricorrono le condizioni sopra declinate quali presupposti per la legittima adozione della Determinazione può provvedere alla revoca della stessa.

ART. 8 - PROGRAMMA DELLA PREVENZIONE

1. Il Programma della prevenzione è elaborato dal Direttore di Area Vasta su proposta dell'RSPP coadiuvato dai Servizi istituzionalmente competenti in ambito di Area Vasta, previa consultazione ove se ne ravveda la necessità del Medico Competente e degli RLS.

2. Il programma è composto dai seguenti capitoli:

Capitolo 1 – VALUTAZIONE DEI RISCHI:

Contiene gli elementi necessari per effettuare/aggiornare la valutazione globale di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione di Area Vasta.

In base alla valutazione effettuata il documento dovrà contenere la descrizione delle adeguate misure di prevenzione e di protezione nonché il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Capitolo 2 - INTERVENTI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE DELLE ATTREZZATURE:

Sulla base della valutazione dei rischi e delle misure individuate, di cui al capitolo 1, si procede alla ricognizione dettagliata degli interventi da effettuare sulla parte strutturale, impiantistica, della dotazione delle attrezzature e della manutenzione straordinaria, specificando per ciascun intervento:

- data di avvio;
- tempi di realizzazione;
- risorse economiche necessarie;
- copertura finanziaria (se esistente);
- ufficio di Area Vasta referente.

3. Il Direttore di Area Vasta entro il 30 settembre di ciascun anno provvede ad inviare al Direttore Generale il Programma della Prevenzione al fine di elaborare il Piano aziendale annuale degli investimenti nonché il Programma triennale dei lavori e l'elenco annuale dei lavori tenendo conto dei finanziamenti in conto capitale resi disponibili dalla Giunta Regionale.

CAPO III – GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

ART. 9 - DIRIGENTI

1. Sono i Direttori di Dipartimento e di Area, i Dirigenti di Struttura complessa e i Dirigenti di Struttura semplice responsabili di Unità Operative, che costituiscono l'organizzazione sanitaria, amministrativa professionale e tecnica dell'Azienda.
2. I Dirigenti sub – delegati dal Direttore di Area Vasta ai sensi dell'art. 6, comma 3 del presente Regolamento, sono responsabili della corretta e puntuale attuazione delle direttive impartite dal Direttore Generale dell'Azienda e dai Direttori di Area Vasta, con delega di funzioni ex art. 16 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. Gli stessi rispondono dell'adempimento delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 3 - bis, art. 16, D.lgs. 81/08 ss.mm.ii. dal Direttore di Area Vasta d'intesa con il Direttore Generale.

ART. 10 - PREPOSTI

1. Sono i dipendenti che sovrintendono ad un settore, reparto, servizio, etc. con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione, individuati dal Dirigente dell'Unità Operativa quale "preposto alla sicurezza", con funzioni prevalentemente ispettive e di controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei confronti dei lavoratori che coordina, ed il cui nominativo dovrà essere segnalato al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

ART. 11 - LAVORATORI

Ciascun lavoratore dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ricevute ed ai mezzi a disposizione.

ART. 12 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ATTRIBUZIONI E COMPITI

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Unità Operativa in staff al Direttore di Area Vasta, provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii nonché ai compiti e alle funzioni previste nel presente regolamento e nelle relative procedure applicative. In particolare:
 - individua i fattori di rischio e la loro valutazione;
 - individua le misure e delle procedure di sicurezza;
 - realizza, in collaborazione con gli altri componenti del sistema di prevenzione aziendale, delle azioni e dei programmi di informazione e di formazione;
 - provvede alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
2. Il Responsabile del Servizio è nominato dal Direttore Generale ASUR su proposta motivata rispetto al possesso dei requisiti, formulata dal Direttore di Area Vasta.
3. Il Responsabile del SPP ha la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell'adempimento dei compiti di cui al ripetuto art. 33 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.
4. Programma l'attività e il piano di lavoro del SPP e garantisce gli adempimenti posti a suo carico ai sensi della disciplina dettata dal presente regolamento.

Art. 13 – MEDICO COMPETENTE E MEDICO AUTORIZZATO

1. Il Medico Competente ed il Medico Autorizzato sono collocati in staff al Direttore di Area Vasta e sono nominati con le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 14 – ESPERTO QUALIFICATO E FISICO RESPONSABILE

1. L'Esperto qualificato ed il Fisico Responsabile sono collocati in staff al Direttore di Area Vasta e sono nominati con le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 15 – CONFERENZA DEI DIRETTORI DI AREA VASTA E COMITATO AZIENDALE PERMANENTE PER LA SICUREZZA.

1. Ai fini della piena applicazione del presente regolamento è costituita a livello centrale la Conferenza dei Direttori di Area Vasta presieduta dal Direttore Generale o suo delegato.

La Conferenza viene convocata, di norma ogni sei mesi e comunque in ogni caso al momento della presentazione del Programma della Prevenzione. Alla detta seduta partecipano anche gli RSPP di Area Vasta.

2. E' altresì costituito a livello centrale il Comitato Aziendale Permanente per la Sicurezza di seguito denominato "Comitato". Il Comitato è composto dagli RSPP di Area Vasta ed è presieduto dal Direttore Generale o suo delegato.

Il Comitato è organismo di supporto alla Direzione aziendale ed assicura le competenze tecniche per garantire la verifica e valutazione circa la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione e protezione nonché l'attività di controllo:

- ❑ sull'attuazione del modello aziendale di prevenzione adottato;
- ❑ sulla corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento e degli adempimenti ivi contemplati nel rispetto dei termini stabiliti;
- ❑ sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- ❑ sul Programma della Prevenzione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Il Comitato si riunisce periodicamente presso la sede legale dell'ASUR. Delle riunioni viene redatto apposito processo verbale.

4. Fermo restando l'obbligo in capo ai Direttori di Area Vasta, di indire la riunione periodica ex art. 35 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii, almeno una volta all'anno, in seno al Comitato Permanente per la Sicurezza, viene indetta apposita riunione nel rispetto dei criteri e per le finalità di cui al richiamato art. 35. In detta circostanza deve essere riesaminato il presente Regolamento e posto a verbale se lo stesso permane coerente con gli assetti, le esigenze aziendali e la vigente normativa di riferimento, oppure se è necessario che venga sottoposto ad integrazione e modifica. In detto ultimo caso nel verbale che viene redatto in occasione della riunione deve essere specificato dettagliatamente in quali parti e secondo quali criteri devono essere apportati gli aggiornamenti.

ART. 15 - MANUALE DELLE MANUTENZIONI E DEI CONTROLLI DI FUNZIONALITÀ E SICUREZZA

1. Definisce le procedure volte a:

- individuare, prevenire e limitare i rischi connessi all'uso, sia per l'utilizzatore che per l'utente;
- mantenere e garantire il livello di qualità prestazionali e la continuità del servizio all'utenza;
- ridurre gli interventi di riparazione a rottura e i costi diretti e indiretti;
- fornire indicazioni utili per il piano di sostituzione di apparecchiature non a norma, obsolete o soggette a frequenti manutenzioni.

2. Ogni procedura deve contenere il piano delle manutenzioni periodiche, il tipo e il programma delle verifiche necessarie per ogni tipologia o categoria di apparecchiatura, attrezzatura o impianto. A questo riguardo l'idoneità della manutenzione deve essere valutata rispetto a:

- quanto stabilito dal costruttore per le "macchine" già marcate CE;
- alle indicazioni contenute nei libretti di manutenzione, se esistenti, per le "macchine" non marcate CE e per le altre "attrezzature";
- per le altre "attrezzature", escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, queste devono soddisfare i requisiti delle norme nazionali vigenti (legislative e regolamentari, facendo riferimento alle norme di buona tecnica) a prescindere dall'epoca di costruzione e commercializzazione.

3. A tal fine il Comitato Aziendale per la Sicurezza individua dei gruppi di lavoro, per la stesura, qualora necessario, delle suddette procedure applicative, in particolare relative a:

- Attrezzature e apparecchiature tecnico economiche;
- Attrezzature e apparecchiature biomedicali;
- Attrezzature e apparecchiature informatiche e di rete;
- Autoveicoli aziendali in uso;
- Immobili ed impianti (impianti antincendio e dispositivi di spegnimento, centrali tecnologiche, inventario e manutenzione Immobili).

ART. 16 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

1. Qualora le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e/o i mezzi impiegati per attuarle non siano ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, ovvero, qualora si verificano nuove situazioni di rischio o disagio che a giudizio dei dirigenti, preposti o dei lavoratori (e loro rappresentanti) necessitano di una valutazione aziendale, può essere richiesto, informalmente, un parere verbale preventivo al SPP, oppure può essere effettuata una "richiesta di valutazione" scritta.

2. Al fine di uniformare e snellire le modalità di formulazione delle segnalazioni, la richiesta scritta di valutazione deve essere inviata, mediante un apposito modulo da predisporre a cura del SPP, al seguente indirizzario:

- Dirigente della struttura interessata
- Responsabile SPP
- Medico Competente

Il Responsabile del SPP, qualora non sia in grado di rispondere in autonomia, attiva il Comitato Aziendale per l'esame della segnalazione e per l'espressione di un parere. La relativa richiesta deve essere corredata da una dettagliata istruttoria, dalla documentazione di supporto, nonché dalla soluzione prospettata dal richiedente che dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

- Valutazione dei rischi/disagi eventualmente evidenziati;
- Accorgimenti, misure o interventi eventualmente da adottare;
- Stima dei costi direttamente connessi alle misure di prevenzione e protezione;
- Fattibilità tecnica;
- Calendarizzazione prevista degli interventi;

3. Il parere formulato dal Comitato, che può ricusare le richieste di parere non conformi ai criteri di formulazione di cui al comma che precede, è espresso in forma scritta, al Direttore di Area Vasta in media entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta in caso di segnalata situazione di disagio lavorativo o richiesta di parere e 20 giorni in caso di segnalata situazione di rischio non grave. Nel caso in cui il rischio segnalato sia ritenuto grave o si verificano situazioni di emergenza il Responsabile del SPP, di concerto con il Direttore di Area Vasta, si attiverà immediatamente nei modi che riterrà più adeguati alla situazione.

4. Quanto oggetto di decisione sulla scorta del parere espresso da Comitato viene comunicato, in forma scritta, dal Direttore di Area Vasta al Dirigente responsabile dell'articolazione funzionale interessata, al soggetto segnalante, ai RLS e, per conoscenza al Comitato aziendale.

ART. 17 - GESTIONE DEGLI APPALTI

1. In considerazione delle responsabilità e degli obblighi posti in capo al datore di lavoro, anche quando si tratti di Pubblica Amministrazione, in materia di contratti di appalto di servizi o di prestazioni d'opera in osservanza dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii, il SPP definisce di concerto con le altre componenti aziendali interessate, una precisa procedura operativa interna che contenga i seguenti elementi:

- a) modalità di trasmissione delle informazioni sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro aziendale ove le ditte appaltatrici opereranno;
- b) modalità di cooperazione con le imprese appaltatrici ed il coordinamento degli interventi di protezione;
- c) modalità di sorveglianza e richiamo al rispetto degli obblighi contrattuali e di sicurezza da parte dell'Azienda nei confronti delle imprese appaltatrici.

ART. 18 - SOGGETTI TERZI OPERANTI IN STRUTTURE AZIENDALI

1. I Responsabili di Enti, Associazioni, Imprese i cui dipendenti collaborano o prestano attività lavorativa presso strutture aziendali debbono provvedere affinché il proprio personale osservi

le disposizioni di legge e le norme comportamentali di questa azienda, nonché quanto stabilito con accordi e/o convenzioni.

2. Nella formulazione dei contratti e delle convenzioni con soggetti privati o istituzionali devono essere previste clausole assicurative a fini risarcitori in caso di incidenti, incendi o quant'altro sia causato o addebitabile al mancato rispetto delle norme comportamentali e alle misure di prevenzione e protezione da parte del personale di tali soggetti.

ART. 19 - PERSONALE AZIENDALE OSPITATO IN STRUTTURE ESTERNE GESTITE DA TERZI

1. Preliminarmente all'attivazione di un rapporto di natura contrattuale, convenzionale, etc. con altri soggetti operanti in nome o per conto dell'azienda nelle cui strutture è prevista, continuativamente o meno, la presenza di personale aziendale deve essere definito un protocollo congiunto, che in base alla tipologia dei rischi individuati, garantisca la sicurezza del personale aziendale e la corretta applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

2. Il personale aziendale operante, in qualunque forma, presso strutture gestite da terzi è tenuto ad attenersi alle norme comportamentali e di sicurezza stabilite dalla struttura ospitante in materia prevenzione e protezione, nonché al protocollo concordato da quest'ultima e l'azienda.

3. A tal fine, il personale aziendale può chiedere di prendere visione della valutazione dei rischi e delle procedure di sicurezza previste nella struttura dai responsabili della stessa. In caso di diniego deve darne comunicazione al Responsabile del SPP.

4. Il personale aziendale collabora e si coordina con il personale della struttura ospitante, per la definizione delle procedure per la prevenzione e protezione dei rischi o la condivisione di quelle già definite dalle rispettive strutture di appartenenza.

5. Qualora il personale aziendale operante nelle strutture di cui sopra ritenga sussistano situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute, è tenuto a segnalare la situazione al Responsabile della gestione della struttura dandone comunicazione contestuale al Responsabile del SPP.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - AUDIT DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE (SAFETY AUDIT)

1. Al fine di garantire un efficace ed integrato funzionamento del Sistema di Prevenzione aziendale, secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme relative all'accreditamento delle strutture sanitarie, deve essere predisposto un sistema di verifiche e controlli periodici delle modalità di applicazione del Regolamento e delle procedure attuative attraverso un adeguato programma di audit. A tal proposito è necessario ispirarsi alle norme



tecniche di riferimento per il controllo della gestione delle politiche ambientali e di sicurezza e salute sul lavoro.

2. Con procedura definita dal Comitato aziendale sono stabilite le modalità e i criteri di esecuzione degli audit, in particolare la procedura comprende:

- la definizione degli obiettivi degli audit;
- la definizione dell'organizzazione e delle risorse;
- la pianificazione, periodicità ed esecuzione delle verifiche;
- la reportistica dell'audit e le azioni correttive proposte;

3. Per gli aspetti ambientali, i quali sono direttamente e indirettamente correlati alla prevenzione sul lavoro, l'obiettivo iniziale è quello di valutare le esigenze e le opportunità connesse alla adozione di un sistema di gestione ambientale e della sua eventuale certificazione/registrazione presso un organismo terzo.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento che entra in vigore a seguito di approvazione con determina del Direttore Generale e sostituisce integralmente, ad ogni conseguente effetto il Regolamento approvato con Determina n. 152/ASURDG del 28 febbraio 2011.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.lgs.81/08 ss.mm.ii, ed alla normativa tutta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare in quanto costituisce inosservanza di disposizioni di servizio.

ART. 22 – ALLEGATI

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento ad ogni consequenziale effetto l'Allegato A) concernente funzioni riservate al Direttore Generale.

ALLEGATO A			
Obblighi	Collaborazioni Previste	Oggetto della collaborazione	Riferimento legislativo
<p>1. Approva il documento di valutazione dei rischi, contenente:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;</p> <p>b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali conseguente alla valutazione dei rischi;</p> <p>c) il programma di attuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. La valutazione e il documento sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.</p>	Direttori di Area Vasta	Sottopongono al Direttore Generale ASUR il documento ai fini della relativa approvazione	art. 17 comma 1 lettera a, del D. Lgs. 81/08
<p>3. Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all'Azienda (struttura centrale) e su proposta dei Direttori di Area Vasta i Responsabili SPP per detto ambito</p>	Direttori di Area Vasta	Indicano e propongono i nominativi RSPP di Area Vasta	art. 17 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08 e art. 31 D. Lgs. 81/08
<p>4. Nomina il Medico Competente ASUR sede centrale* e i Medici Competenti di Area Vasta</p>	Direttore Sanitario ASUR Direttori di Area Vasta	Collaborano con il Direttore Generale ASUR proponendo, previa valutazione della professionalità, il nominativo del Medico Competente	

<p>5. Nomina il Medico Autorizzato ASUR sede centrale* e i Medici Autorizzati di Area Vasta</p>	<p>Direttore Sanitario ASUR Direttori di Area Vasta</p>	<p>Collaborano con il Direttore Generale ASUR proponendo, previa valutazione della professionalità, il nominativo dei Medici Autorizzati per le Aree Vaste</p>	
<p>6. Nomina l'Esperto Responsabile ASUR sede centrale* e su proposta dei Direttori di Area Vasta gli Esperti Responsabili per detto ambito</p>	<p>Direttore Sanitario ASUR Direttori di Area Vasta</p>	<p>Collaborano con il Direttore Generale ASUR proponendo, previa valutazione della professionalità, il nominativo dell'Esperto Responsabile</p>	
<p>7. Nomina l'Esperto Qualificato ASUR sede centrale* e su proposta dei Direttori di Area Vasta gli Esperti Qualificati di detto ambito</p>	<p>Direttore Sanitario ASUR Direttori di Area Vasta</p>	<p>Collaborano con il Direttore Generale ASUR proponendo, previa valutazione della professionalità, il nominativo dell'Esperto Qualificato</p>	
<p>* ove ne ricorra la necessità</p>			